



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**Allegato al Decreto n. 1474/DECA/30 del 31 maggio 2018**

## **SEZIONE 1**

### **Regime di condizionalità**

**Criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## **SETTORE 1 *Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno***

**ITEMA PRINCIPALE:** Acque

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag.**

**1)**

**Articoli 4 e 5**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art. 74, comma 1 lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”: “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O.n. 9), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1040 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

### **Recepimento regionale**

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d’azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”.
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d’azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”. (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
- Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all’attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l’utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale “Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull’attuazione del Programma d’azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006”. (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
- Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale “Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo”. (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”, con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna”, resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità”, tra le quali rientrano le attività connesse all’attuazione del Programma d’azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
- Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d’azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)
- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”, art. 11 “Utilizzazione agronomica”: per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all’emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall'art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili", art. 15 relativo all'utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
  - Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008 , n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.
  - In tale deliberazione, in sintesi, è previsto esplicitamente che in caso di conferimento attraverso autobotte all'impianto di depurazione il preliminare pretrattamento tendente ad eliminare la frazione solida (croste, paglia, sabbie ect.) può essere fatto anche nell'area del predetto impianto.
  - Le aziende dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo formale con il gestore dell'impianto nel quale si attesta la destinazione del sottoprodotto all'utilizzo in azienda oltre all'impegno relativo al ritrasporto dello stesso sottoprodotto. Qualora, invece , l'azienda conferente il reflu mediante autobotte non sottoscriva l'impegno al ritrasporto e riutilizzo del sottoprodotto, alla stessa saranno addebitati i costi in base alla qualità del reflu conferito più quello derivante dal costo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di separazione solida.
  - Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna";
  - Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 "Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1"
  - Delibera della Giunta Regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 "Riesame e revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 92, comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006.". Approvazione della proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d'Azione.
  - Delibera della Giunta Regionale n. 27/37 del 19 giugno 2012 recante D.Lgs. 152/2006, art. 92. Proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea ( DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Delibera della Giunta Regionale n. 7/17 del 5 febbraio 2013 recante Conferma zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (DGR n. 1/12 del 18 gennaio 2005) in attuazione dell'art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione (DGR n. 14/17 del 04 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 recante Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152".
- Delibera della Giunta Regionale n. 50/12 del 3 dicembre 2013 "Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Differimento termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013."
- Delibera della Giunta Regionale n. 23/8 del 25 giugno 2014 "Disciplina regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Differimento dei termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificati dalla deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 2013 e dei tempi di realizzazione e adeguamento dei contenitori di stoccaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013."
- Delibera della Giunta Regionale n. 59/19 del 3 novembre 2016 "Attuazione del Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea. Deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 3. Programmazione fondi."

### **Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE**

La zona individuata è quella relativa alla cartografia allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3). L'inquadramento geografico corrispondente è dato da un'area che si estende per circa 55 kmq nel settore settentrionale del Campidano, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea, e delimitata a nord dallo Stagno di S'Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e di Marceddi ed a ovest dalle acque del Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S'Ittiri e Pauli Pirastu.

*Amministrazioni e Organismi cui è demandata l'alta sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione ed efficacia del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Alla Regione è riservata l'alta sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea attraverso un apposito Organismo costituito dal Direttore Generale della Presidenza – “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna” e dal Direttore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Tale organismo ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Tavolo di lavoro permanente di cui alla deliberazione G.R. n. 4/13 del 31.01.2006.

Alla Provincia di Oristano e al Dipartimento di Oristano dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) è demandata la definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DGP n. 238 del 14/11/2006. Alla Provincia di Oristano è demandato il controllo sugli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle aziende agricole e l'applicazione delle relative sanzioni, ed all'ARPAS - Dipartimento di Oristano è demandato il monitoraggio ambientale, così come definito nel PMC.

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d), del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

#### **Descrizione degli impegni**

A livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

A norma del titolo III della Disciplina Regionale di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 e ss.mm.ii "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" e da quanto stabilito dal Programma d'Azione approvato con DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dalla normativa sopra menzionata, si distinguono, in sintesi, le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

1. obblighi amministrativi;
2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
4. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali) e dei fertilizzanti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

### Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del D.M. 1867 del 18 gennaio 2018

### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

#### a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

#### b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.


Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE



Ai fini del presente standard, si intende per:

- “*Ciglio di sponda*”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “*Alveo inciso*”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- “*Sponda*”: alveo di scorrimento non sommerso.
- “*Argine*”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- “*Scoline e fossi collettori*” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- “*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- “*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- “*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## Intervento della Regione Sardegna

Impegno a): Divieti di fertilizzazioni.

Si applica a tutti i corsi d'acqua, fatta salva la deroga a tale impegno, prevista dal D.M. 1867 del 18 gennaio 2018, nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come individuati dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ed elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell'allegato n. 2 – sez. n. 1, del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna:

[http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/Piano di gestione del distretto idrografico>documenti › secondo ciclo di pianificazione – 2015.](http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/Piano%20di%20gestione%20del%20distretto%20idrografico>documenti%20secondo%20ciclo%20di%20pianificazione%20-%202015)

(Link <http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7>).

L'impegno a), relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

Impegno b): Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita

L'ampiezza della fascia inerbita, di cui all'impegno b) della presente norma, potrà variare in funzione dello stato ecologico, ovvero chimico, associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali.

I dati sulla classificazione dei corpi idrici della Sardegna sono riportati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna reperibile, come detto sopra, sul sito web della Regione e in particolare:

- Elenco corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – "MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI" paragrafo 1.1.3 - tabella 1.6
- Cartografia corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.1 – "CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO ECOLOGICO".
- Elenco corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – "MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI" par 1.2.3 - tab. 1.20
- Cartografia corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.2 – "CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO CHIMICO".

Le possibili classi di stato sono:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, “non buono”,

L'impegno b) si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi , si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Per i corpi idrici non classificati nel caso essi siano affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati si fa riferimento al primo corpo idrico (fluviale, lacustre, di transizione, marino costiero) classificato che recepisce le acque del corso d'acqua interessato. Per i corpi idrici non classificati che non sono affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati l'impegno della fascia inerbita si considera assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

**Deroghe:**

A livello regionale, si applica la deroga agli impegni a) e b) nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come individuati dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell'allegato n. 2 – sez. n. 1 del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

La deroga all'impegno b) è inoltre ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

#### **Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole come definite dall'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867 del 18 gennaio 2018.

#### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale, la presente norma prevede:

- per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:

l'utilizzo dell'acqua irrigua deve avvenire secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;

- per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali :

(Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distingue in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta)

1. la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata disposta nei regolamenti provinciali e con relativo pagamento del canone di concessione e delle spese di controllo connesse;
2. la concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e per acque superficiali (fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere di 40 anni. licenza di attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

#### **Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole come definite dall'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867 del 18 gennaio 2018.

#### **Descrizione degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione delle acque sotterranee è previsto il divieto di scarico diretto.

#### **Intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale, la norma prevede i seguenti impegni:

- 1) obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- 2) obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del DLgs n. 152/2006) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del DLgs n. 152/2006) fatto salvo per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche (comma 1 e 4 art. 124 del DLgs n. 152/2006) e le acque reflue a queste assimilate provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (lettera a comma 7 art. 101 del DLgs n. 152/2006). Come disposto dall'art. 13 comma 3 della Disciplina Regionale degli scarichi DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, le aziende di cui all'art. 101 comma 7 lettera b) del DLgs n. 152/2006 sono comunque soggette ad autorizzazione anche nel caso in cui recapitano i reflui assimilati in rete fognaria.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del DLgs n. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del DLgs n. 152/2006 e art. 13 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue urbane, ivi comprese le acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in rete fognaria, nei corpi idrici superficiali o a riutilizzare il refluo affinato nel rispetto dei vincoli sulle distanze dal più vicino corpo idrico superficiale e dei criteri e dei valori limite di cui all'art. 14 della DGR n. 69/25 del 10 dicembre 2008.

E' vietato lo scarico di acque reflue industriali sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per gli scarichi destinati al riutilizzo e per gli scarichi per i quali sia accertata, da parte dell'autorità competente, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in fognatura o in corpi idrici superficiali. Resta fermo, comunque, il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs n. 152/2006.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104) del DLgs n. 152/2006.

Ai fini del rispetto della presente BCAA3, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

### BCAA 4 – Copertura minima del suolo

#### Ambito di applicazione:

per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.M. 18 gennaio 2018 n. 1867;

per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) , con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 18 gennaio 2018 n. 1867.

#### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

#### Intervento della Regione Sardegna

A livello regionale, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti la presente norma prevede i seguenti impegni:

in relazione all'impegno a)

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;
- per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio;
- o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

### **Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici agricole oggetto di domanda ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## **BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018.
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018.

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### **Intervento della Regione Sardegna**

Fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n. 17/14 del 26.04.2006 e dal successivo D.P. Reg. n. 35 del 21.03.2008, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a):
- realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

- nel caso di ricorso alla deroga per elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l'acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

**Ambito di applicazione:**

Superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM del 1867 del 18 gennaio 2018.

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

**Intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

**Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC);
2. nel caso la bruciatura delle stoppie e delle paglie sia prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale come misura fitosanitaria di emergenza per impedire la diffusione di specifici organismi nocivi; nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC) le misure fitosanitarie di emergenza tengono conto delle prescrizioni delle competenti autorità di gestione di tali aree.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza Prescrizioni Regionali Antincendio. Aggiornamento 2017.

Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga per la bruciatura delle stoppie e delle paglie, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso il sovescio, la letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La deroga di cui al presente punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

### III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

**Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b),**

**Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

#### Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (GU n. 46 del 25/2/1992 SO n. 42)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

#### Recepimento regionale

- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

(BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)

- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 “Modifica della D.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale. Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”. (Supplemento straordinario al Buras n. 44 dell’11 ottobre 2012) Delibera della Giunta Regionale n. 45/27 del 12 novembre 2012. Istituzione dell’Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
- Delibera della Giunta Regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS”.

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

A livello regionale vige la norma sopra descritta come fissata nel citato Decreto ministeriale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**Elenco delle Zone di Protezione Speciale in Sardegna**

1	ITB010001	Isola Asinara
2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro
7	ITB013044	Capo Caccia
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
9	ITB020014	Golfo di Orosei
10	ITB021103	Monti del Gennargentu
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
13	ITB023049	Monte Ortobene
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta
16	ITB033036	Costa di Cuglieri
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
19	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
21	ITB034006	Stagno di Mistras
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
23	ITB034008	Stagno di Cabras
24	ITB040026	Isola del Toro
25	ITB040081	Isola della Vacca
26	ITB043025	Stagni di Colostrai
27	ITB043026	Isola Serpentara
28	ITB043027	Isola dei Cavoli
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro
32	ITB043054	Campidano Centrale
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
34	ITB043056	Giara di Siddi
35	ITB044002	Stagno di Molentargius
36	ITB044003	Stagno di Cagliari
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**Recepimento nazionale**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione del 26 novembre 2015 che adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).
- Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016);
- Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).

**Recepimento regionale**

- Delibera della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007 “Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica regionale”, con la quale viene dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per l’approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008". (Supplemento straordinario al BURAS n. 44 dell'11 ottobre 2012)
- Deliberazione della Giunta regionale n. 21/62 del 3.6.2010. D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 45/27 del 12.11.2012. Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 14/39 del 4.04.2012. Approvazione definitiva dell'ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 9.04.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria "Sa Rocca Ulari" in Comune di Borutta.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 39/13 del 26.09.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria "Grotta de Su Coloru" in Comune di Laerru.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 "Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS".

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018, ricadenti nei SIC/ZSC.

Elenco dei Siti di Interesse Comunitario Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

codice	DENOMINAZIONE
ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio
ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
ITB010004	Foci del Coghinas
ITB010006	Monte Russu
ITB010007	Capo Testa
ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
ITB010010	Isole Tavolara, Molarà e Molarotto
ITB010011	Stagno di San Teodoro
ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
ITB010082	Isola dell'Asinara
ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
ITB011109	Monte Limbara
ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri
ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
ITB020012	Berchida e Bidderosa
ITB020013	Palude di Osalla
ITB020014	Golfo di Orosei
ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
ITB020040	Valle del Temo
ITB020041	Entrotterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
ITB021101	Altopiano di Campeda
ITB021103	Monti del Gennargentu
ITB021107	Monte Albo
ITB021156	Monte Gonare
ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercoe
ITB022214	Lido di Orri
ITB022215	Riu Sicaderba



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

codice	DENOMINAZIONE
ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus
ITB030036	Stagno di Cabras
ITB030037	Stagno di Santa Giusta
ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano
ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu
ITB032219	Sassu - Cirras
ITB032228	Is Arenas
ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
ITB032239	San Giovanni di Sinis
ITB032240	Castello di Medusa
ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu
ITB040021	Costa di Cagliari
ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
ITB040026	Isola del Toro
ITB040027	Isola di San Pietro
ITB040028	Punta S'Aliga
ITB040029	Costa di Nebida



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

codice	DENOMINAZIONE
ITB040030	Capo Pecora
ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
ITB040081	Isola della Vacca
ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
ITB041111	Monte Linas - Marganai
ITB041112	Giara di Gesturi
ITB042207	Canale su Longuvresu
ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
ITB042210	Punta Giunchera
ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
ITB042218	Stagno di Piscinnì
ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
ITB042223	Stagno di Santa Caterina
ITB042225	Is Pruinis
ITB042226	Stagno di Porto Botte
ITB042230	Porto Campana
ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
ITB042236	Costa Rei
ITB042237	Monte San Mauro
ITB042241	Riu S. Barzolu
ITB042242	Torre del Poetto
ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

codice	DENOMINAZIONE
ITB042251	Corongiu de Mari

### Descrizione degli impegni

A livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Risultano approvati i seguenti Piani di Gestione che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel DM 17 ottobre 2007.

CODICE SITO	TIPO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO *
ITB010002	SIC	Stagno di Pilo e di Casaraccio	DEC 05-2008	
ITB010003	SIC	Stagno e ginepreto di Platamona	DEC 70-2008	DEC 23-2015
ITB010004	SIC	Foci del Coghinas	DEC 64-2008	
ITB010006	SIC	Monte Russu	DEC 62-2008	
ITB010007	SIC	Capo Testa	DEC 57-2008	DEC 24-2015
ITB010008	SIC	Arcipelago La Maddalena	DEC 08-2009	
ITB010009	SIC	Capo Figari e Isola Figarolo	DEC 27-2008	DEC 30-2015
ITB010010	SIC	Isole Tavolara, Molara e Molarotto		DEC 3-2016
ITB010011	SIC	Stagno di San Teodoro	DEC 12-2009	
ITB010042	SIC	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	DEC 55-2008	
ITB010043	SIC	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	DEC 19-2008	
ITB010082	SIC	Isola dell'Asinara	DEC 63-2008	
ITB011102	SIC	Catena del Marghine e del Goceano	DEC 22-2008	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ITB011155	SIC	Lago di Baratz - Porto Ferro	DEC 104-2008	DEC 36-2015
ITB012211	SIC	Isola Rossa - Costa Paradiso	DEC 60-2008	
ITB020012	SIC	Berchida e Bidderosa	DEC 15-2008	
ITB020013	SIC	Palude di Osalla	DEC 14-2008	
ITB020040	SIC	Valle del Temo	DEC 11-2009	
ITB020041	SIC	Entrotterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto	DEC 93-2008	
ITB021101	SIC	Altopiano di Campeda	DEC 39-2009	DEC 02-2016
ITB021107	SIC	Monte Albo	DEC 23-2008	DEC 28-2015
ITB021156	SIC	Monte Gonare	DEC 95-2008	
ITB022212	SIC	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	DEC 06-2008	
ITB022214	SIC	Lido di Orri	DEC 105-2008	
ITB022215	SIC	Riu Sicaderba	DEC 101-2008	
ITB022217	SIC	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	DEC 106-2008	
ITB023049	ZPS	Monte Ortobene	--	DEC 45/2015
ITB030016	SIC	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi	DEC 96-2008	
ITB030032	SIC	Stagno di Corru S'Ittiri	DEC 18-2008	
ITB030033	SIC	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	DEC 25-2008	
ITB030034	SIC	Stagno di Mistras di Oristano	DEC 108-2008	
ITB030035	SIC	Stagno di Sale 'e Porcus	DEC 03-2008	
ITB030036	SIC	Stagno di Cabras	DEC 07-2009	
ITB030037	SIC	Stagno di Santa Giusta	DEC 98-2008	
ITB030038	SIC	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	DEC 26-2008	
ITB030039	ZPS	Isola Mal di Ventre	--	
ITB030080	SIC	Isola di Mal di Ventre e Catalano	DEC 97-2008	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ITB031104	SIC	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	DEC 11-2010	
ITB032201	SIC	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu	DEC 27-2008	
ITB032219	SIC	Sassu - Cirras	DEC 68-2008	
ITB032228	SIC	Is Arenas	DEC 23-2010	
ITB032229	SIC	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	DEC 20-2008	DEC 41-2015
ITB032239	SIC	San Giovanni di Sinis	DEC 108-2008	
ITB040017	SIC	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci	DEC 04-2008	DEC 46-2015
ITB040018	SIC	Foce del Flumendosa - Sa Praia	DEC 10-2008	
ITB040019	SIC	Stagni di Colostrai e delle Saline	DEC 09-2008	
ITB040020	SIC	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu	DEC 28-2008 e DEC 17-2008	
ITB040021	SIC	Costa di Cagliari	DEC 29-2008	DEC 47-2015
ITB040022	SIC	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	DEC 102-2008	
ITB040023	SIC	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa	DEC 71-2008	
ITB040024	SIC	Isola Rossa e Capo Teulada	DEC 103-2008	DEC 39-2015
ITB040025	SIC	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino	DEC 11-2008	
ITB040026	SIC	Isola del Toro	DEC 67-2008	
ITB040027	SIC	Isola di San Pietro	DEC 10-2009	
ITB040028	SIC	Punta S'Aliga	DEC 09-2009	
ITB040029	SIC	Costa di Nebida	DEC 99-2008	DEC 38-2015
ITB040030	SIC	Capo Pecora	DEC 66-2008	
ITB040031	SIC	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	DEC 13-2009	
ITB040051	SIC	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)	DEC 16-2008	DEC 16-2015
ITB040071	SIC	Da Piscinas a Riu Scivu	DEC 56-2008	DEC 42-2015



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ITB040081	SIC	Isola della Vacca	DEC 67-2008	
ITB041105	SIC	Foresta di Monte Arcosu	DEC 58-2008	
ITB041106	SIC	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	DEC 21-2009	
ITB041111	SIC	Monte Linas - Marganai	DEC 61-2008	
ITB041112	SIC	Giara di Gesturi	DEC 92-2008	
ITB042207	SIC	Canale su Longuvresu	DEC 10-2008	
ITB042208	SIC	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore	DEC 12-2008	
ITB042209	SIC	A Nord di Sa Salina (Calasetta)	DEC 12-2008	
ITB042210	SIC	Punta Giunchera	DEC 12-2008	
ITB042216	SIC	Capo di Pula	DEC 10-2008	
ITB042218	SIC	Stagno di Piscinni	DEC 07-2008	
ITB042220	SIC	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)	DEC 67-2008	
ITB042223	SIC	Stagno di Santa Caterina	DEC 107-2008	
ITB042225	SIC	Is Pruinis	DEC 67-2008	
ITB042226	SIC	Stagno di Porto Botte	DEC 13-2008	
ITB042230	SIC	Porto Campana	DEC 08-2008	
ITB042231	SIC	Tra Forte Village e Perla Marina	DEC 10-2008	
ITB042233	SIC	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	DEC 69-2008	
ITB042234	SIC	Monte Mannu-Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)	DEC 24-2008	
ITB042236	SIC	Costa Rei	DEC 09-2008	
ITB042237	SIC	Monte San Mauro	DEC 72-2008	DEC 27-2015
ITB042241	SIC	Riu S. Barzolu	DEC 30-2008	DEC 43-2015
ITB042242	SIC	Torre del Poetto	DEC 03-2011	
ITB042243	SIC	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	DEC 03-2011	
ITB042247	SIC	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu	DEC 59-2008	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ITB042250	SIC	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)	DEC 100-2008	
-----------	-----	--	--------------	--

Nella seconda colonna con l'asterisco sono inseriti i decreti di aggiornamento di piani di gestione già esistenti o i decreti di nuova approvazione dei Piani di gestione.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**IV TEMA PRINCIPALE:** Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

**Intervento della Regione Sardegna**

A livello regionale la presente norma prevede:

- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.), biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri (per gli elementi lineari).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.
6. Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## **SETTORE 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

**I TEMA PRINCIPALE:** Sicurezza alimentare

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)**

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\* e articoli 18, 19 e 20**

**\*attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III, articolo 5, paragrafo 6;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

### **Recepimento nazionale**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

### **Recepimento regionale**

- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 357 del 20 aprile 2006 di recepimento dell’Accordo Stato – Regioni 2334 del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l’attuazione del Regolamento CE 178/2002.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 42 del 2/2/2010 di recepimento dell’Accordo Stato – Regioni 253 del 17 dicembre 2009 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 853/2004.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 815 del 22/9/2010 di recepimento dell’Accordo Stato – Regioni 59 del 29/4/2010 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004.
- Delibera della Giunta Regionale n. 44/36 del 14/12/2010 recante Linee Guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria.
- Delibera n 53/4 DEL 29.12.2014 recante Revisione Delib.G.R. n. 44/36 del 14.12.2010 concernente "Linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria".
- Delibera della Giunta Regionale n.18/15 del 21.4.2015 recante “Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018.”
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità n. 1486 del 28 dicembre 2017 avente come oggetto Piano Regionale di Programmazione e Coordinamento degli Interventi in materia di Controllo Ufficiale degli Alimenti. Anni 2015-2016-2017-2018. Revisione per l’anno 2018.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 1434 del 21/12/2017, avente come oggetto: Piano Regionale di monitoraggio mediante Test Istologico – 2018.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 1458 del 11.12.2014, avente come oggetto: Piano Regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Anni 2015-2016-2017-2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 899 del 11/09/2017 avente come oggetto: Piano Regionale 2017-2019 per le attività di Controllo Ufficiale sulla corretta applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sui Sottoprodotti di Origine Animale (SOA).
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 247 del 23/03/2018 avente come oggetto: Approvazione del Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali (PRAA) 2018-2019-2020. Approvazione del programma regionale di campionamento per l'anno 2018.
- Determinazione n. 1493 del 13.12.2013 Procedure per l'attuazione dei controlli sul latte crudo destinato alla produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 9 maggio 1991, n. 185.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018.

### **Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente CGO prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola:

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro e, se necessario, il richiamo di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i sospetti di focolaio di tali malattie alle autorità competenti;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti terapeutici somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d . curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature e i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte;
- iii. I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario essere muniti di impianti di refrigerazione;

---

<sup>1</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

<sup>2</sup> Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e, se necessario, disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura, raccolta e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene curando in particolare:
- i. che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati; ad una temperatura non superiore a 8°C, in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. L'osservanza dei requisiti termici predetti non è obbligatoria quando il latte è trasformato entro le 2 ore successive alla fine della mungitura;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso sistemi che consentano di individuare le imprese a cui hanno fornito i loro prodotti, in particolare:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 1831/2003, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire contaminazioni pericolose di natura biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari, e biocidi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illeciti* – viene controllato nell'ambito del CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

### **Recepimento regionale**

- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 1446 del 21/12/2017 avente come oggetto: Piano Regionale Residui 2018, in applicazione del D.L.vo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 1434 del 21/12/2017, avente come oggetto: Piano Regionale di monitoraggio mediante Test Istologico – 2018.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n 1867 del 18 gennaio 2018.

### **Descrizione degli impegni**

A livello regionale il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola:

E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda<sup>3</sup> di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai

<sup>3</sup> Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo veterinario;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)**

**Articoli 3, 4 e 5**

### Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022). GU n. 282 del 17.12.2010

### Recepimento regionale

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi da 1 a 16.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/17 del 28/02/2017 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) .
- Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;"
- Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017.
- Articolo 6 e articolo 9 della Determinazione responsabile dell'unità di progetto n. 648/16 del 29/11/2017 **Secondo provvedimento** attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2018.
- Decreto dell' Assessore dell'Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale del 21.10.2016, n. 38 : Direttive relative alla regolarizzazione delle aziende suinicole non registrate e agli allevamenti suinicoli. Deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 10.08.2016

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1876 del 18 gennaio 2018 con allevamenti suinicoli.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## **Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola per i proprietari o detentori dei suini, inclusi coloro che detengono un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare:

### **A. COMUNICAZIONE DELL'APERTURA DELL'ATTIVITA' AL SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE PER TERRITORIO TRAMITE IL SUAP COMUNALE PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO**

a1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; la domanda (DUUAP) deve essere presentata al SUAP competente che provvederà ad inoltrarla l'istanza al competente Servizio veterinario per l'assegnazione del codice e/o l'apertura dell'allevamento. Nel caso in cui l'attività di allevamento, fino a 4 capi, non abbia scopi commerciali, la richiesta dovrà essere presentata direttamente al Servizio Veterinario.

a2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche, dell'azienda/allevamento entro 7 giorni.

### **B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO, MODELLO IV E COMUNICAZIONI IN BDN**

b1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato relativamente alle movimentazioni in entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento) e relativamente alle nascite e morti, entro 7 giorni dall'evento; Tale registro può essere o cartaceo o informatizzato.

b2 Obbligo di registrazione delle movimentazioni in BDN entro 7 giorni dall'evento.

b3 Registrazione obbligatoria BDN dei dati relativi alla:

- consistenza totale dell'allevamento, rilevata alla data del 31 marzo di ogni anno relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni;

- totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo e riferita all'anno precedente a quello della dichiarazione)

- numero di riproduttori, quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

b4 I detentori di animali che sono movimentati, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV "Dichiarazione di provenienza degli animali" di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016.. La compilazione del Modello 4 e' effettuata esclusivamente in modalita' informatica, fatte salve le eventuali deroghe previste.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Ai sensi dell'art. 9 della Determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto n. 16 del 29/11/2017 tutte le movimentazioni di suina in Sardegna sia per vita che per macello devono essere autorizzate dai competenti Servizi veterinari del territorio.

#### C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

c.1 Gli animali devono essere identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati mediante l'applicazione di un tatuaggio riportante il codice aziendale nell'orecchio sinistro; il tatuaggio è effettuato secondo le disposizioni di cui all' Allegato I, paragrafo 2, del D.L.vo. n. 200/2010.

c2 Nel caso in cui l'orecchio sia pigmentato e il tatuaggio non sia visibile, dovrà essere aggiunta una marca con il codice aziendale nel padiglione auricolare destro.

c3 Ai sensi dell'art 6 della Determinazione del Responsabile dell' Unità di Progetto n. 16 del 29/11/2017, nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare con numero individuale di cui al numeratore nazionale.. Il codice identificativo dei riproduttori, è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale. Inoltre gli stessi codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN dall'allevatore o dal delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. Deve, altresì, essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV informatizzato, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)**

**Articoli 4 e 7**

**Recepimento nazionale**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) e s.m.i.
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)
- Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P "Abolizione obbligo di rilascio passaporto animali per le specie bovina e bufalina"..
- O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";

**Recepimento regionale**

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/17 del 28/02/2017 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) .





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

## **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari i cui all'articolo 1, comma 2, del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018, con allevamenti bovini e/o bufalini.

## **Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola con allevamenti bovini e/o bufalini:

- A.:           REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1   Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta, tramite il SUAPE, al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2   Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
- A.3   Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
- direttamente nella BDN con accesso tramite "smart card";
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
  - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.
- B.:           IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- B.1   Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2   Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3   Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

**C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);

C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi

C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (, marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA:**

D.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore

D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

**E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA:**

E.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

**Articoli 3, 4 e 5**

### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”. (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7(GU n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’OM 6 giugno 2017 (GU n. 145 del 24/6/2017).
- D.M. 28 giugno 2016 recante Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.”(G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

### **Recepimento regionale**

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/17 del 28/02/2017 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) .

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo1, comma 2 del DM 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti ovini e/o caprini.

### **Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall’azienda agricola con allevamenti di ovini e/o caprini.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN**

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta , tramite il SUAPE, al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
- direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
  - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;

**B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

**C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure identificatori elettronici ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali**

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

**Recepimento nazionale**

Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

**Recepimento regionale**

Delibera della giunta regionale n. 52/29 DEL 28.10.2015 avente come oggetto: Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017.

Delibera della giunta regionale n 8/35 del 20/02/2018 Proroga del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2, del DM 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

**Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

Fatte salve le deroghe previste dall'allegato IV del Regolamento (CE) n. 999/2001 così come modificato, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
  - Farina di pesce(ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
  - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
  - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
  - Proteine Animali Trasformate(PAT),comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti
  
2. Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
  - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
  - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti;
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Divieto di interrimento delle carcasse degli animali morti in azienda e l'obbligo di smaltimento degli animali morti da effettuarsi in appositi impianti autorizzati salvo le deroghe previste dal Reg 1069/09.
5. Obbligo per gli allevatori di ovini di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017 così come prorogato con la DGR n 8/35 del 20/02/2018.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari**

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O. n. 190L) e s.m.i.;
- Regolamento(CE)396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, de 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.L70 del 16/3/2005);
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179).
- Decreto del Ministro della salute 26/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

**Recepimento regionale:**

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”. (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20).
- Delib.G.R. n.18/15 del 21.4.2015 Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali (PRIC) sulla sicurezza alimentare 2015/2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità N. 1458 del 11.12.2014 avente come oggetto: Piano Regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull’impiego dei prodotti fitosanitari. Anni 2015-2016-2017-2018.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 445/DecA/19 del 28 marzo 2013, concernente “D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Procedimenti inerenti le autorizzazioni per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Atto di indirizzo”. (BURAS del 11 aprile 2013, n.17 ).
- Deliberazione n. 52/16 del 23.12.2014 “D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l’attuazione nella Regione Sardegna dell’attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari.
- Deliberazione n. 12/35 del 27.3.2015 “ Modifica della D.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la D.G.R. n. 52/33 del 23.12.2014.
- Decreto n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 e del 27.3.2015 n. 12/35. Ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali.
- Decreto n. 489 dec/A 4 del 24 febbraio 2016 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n. 12/35. Integrazione delle direttive di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Riforma n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali.

- Determinazione del direttore del servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 61/74 repertorio 161 del 2 maggio 2016, recante "D.Lgs. 14.8.2012 n. 150. Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi." Approvazione dei quesiti a risposta multipla da utilizzare per le prove d'esame per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e al rilascio dei prodotti fitosanitari.
- Determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 12226 rep. 429 dell' 11 agosto 2016: D.lgs. n. 150/2012- DM 22 gennaio 2014 – legge n. 4 del 3 febbraio 2011. Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1870 DECA 45 del 10 agosto 2016. Revisione del registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali e del registro delle operazioni colturali e di magazzino per l'applicazione dei disciplinari di produzione Integrata.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 1867 del 18 gennaio 2018.

#### **Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni, applicabili dall'azienda agricola, per assicurare che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo corretto:

#### **Obblighi validi per tutte le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di fitofarmaci:**

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati (art. 16 comma 4 del D.lgs n.150/2012);
- uso di prodotti ammessi , vale a dire commercializzabili e non revocati;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per i prodotti utilizzati;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento contoterzisti, o, in alternativa il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro aziendale;
- disponibilità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti tossici molto tossici e nocivi (patentino) per gli utilizzatori rilasciata o rinnovata ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. ed ancora in corso di validità (A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014);
- dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionali dovranno disporre di un certificato di abilitazione, rilasciato ai sensi del punto A.1.2 del DM del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita", secondo le procedure stabilite nei citati provvedimenti regionali e attuate dall'Agenzia LAORE.
- disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 16, del D.Lgs 150/2012); questi ultimi dovranno contenere:
- le informazioni sul prodotto acquistato;
- le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi, per il periodo antecedente al 26 novembre 2015.

**Registro dei trattamenti:**

per consentire il completo controllo degli impegni relativi al CGO 10 il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura ;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno nel CGO10, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
- dal presente criterio (CGO10), per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

### SETTORE 3 *Benessere degli animali*

**TEMA PRINCIPALE:** Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)**

**Articoli 3 e 4**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.)

#### **Recepimento regionale**

Nessun provvedimento regionale

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti bovini/bufalini.

#### **Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola.

Tutte le aziende che allevano bovini/bufalini devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall'indirizzo produttivo dell'azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
- L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
- Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché' un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
- I vitelli non devono restare continuamente al buio. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
- Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno.
- Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)**

**Articolo 3 e articolo 4**

**Recepimento nazionale**

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)

**Recepimento regionale**

Nessun provvedimento regionale

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti suinicoli.

**Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede i seguenti impegni applicabili dall'azienda agricola:

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;  
  
ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m<sup>2</sup> e 2,25 m<sup>2</sup>. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %;
- b. devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
- c. sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- d. le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

meno di 10 scrofe;

- e. il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di situazioni di competitività;
- f. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di mangime riempitivo o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- g. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- h. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le condizioni generali e le disposizioni specifiche per le varie categorie di suini indicate nell'allegato del D. Lvo 122/2011, riguardanti:
  - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
  - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
  - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
  - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
  - le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
  - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
  - l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
  - le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

I Requisiti di cui ai punti b. c. e. sono validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)**

**Articolo 4**

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – " Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Recepimento regionale**

Nessun provvedimento regionale

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001

**Descrizione degli impegni**

A livello regionale, il presente criterio prevede che l'azienda agricola rispetti gli adempimenti e i divieti contenuti nel Dlgs 26 marzo 2001, n. 146 e successive modificazioni. In sintesi gli impegni sono così descritti:

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

**personale:** gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

**controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.

**libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.

**fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

**mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.

**mutilazioni:** gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale.

**procedimenti di allevamento:** non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.

Tali obblighi sono validi per gli animali (esclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.